



Provincia di Sassari

SETTORE SERVIZI TECNOLOGICI - AMBIENTE E AGRICOLTURA NORD OVEST

DETERMINAZIONE N° 274 del 27/01/2017

OGGETTO: PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS, AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS 3 APRILE 2006 N. 152 E SS.MM.II., PER IL PIANO PARTICOLAREGGIATO CENTRO MATRICE DI ORIGINARIA E ANTICA FORMAZIONE IN ADEGUAMENTO AL PPR DEL COMUNE DI BANARI. ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VAS.

IL DIRIGENTE

VISTA la Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”;
- il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008 n.4 recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo n. 152/2006”;
- il Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128 recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69”;
- la Legge Regionale 12 giugno 2006 n.9 relativa a “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali” ed in particolare l'art. 49, modificato con L.R. 5 marzo 2008 n. 3, che conferisce alle Province le funzioni amministrative relative alla valutazione di piani e programmi di livello, comunale, sub-provinciale e provinciale;
- la Deliberazione di G.R. n. 34/33 del 7.8.2012 “Direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale. Sostituzione della deliberazione n. 24/23 del 23 aprile 2008; la Legge Regionale 22 dicembre 1989 n. 45 e s.m.i., recante “Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale”;

- la Legge Regionale 23 aprile 2015 n. 8 “Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio”;

•

VISTE le Linee Guida per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani Urbanistici Comunali, approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 44/51 del 14/12/2010;

VISTO il punto 2.2.1 delle Linee Guida su citate che richiamano i casi di esclusione dall'avvio delle procedure di Verifica di Assoggettabilità alla VAS;

VISTA la Delibera della Giunta Provinciale n. 62 del 08/04/2008 che attribuisce al Settore VIII – Ambiente e Agricoltura (ora Settore V Servizi Tecnologici, Ambiente e Agricoltura Nord Ovest) le funzioni conferite dalla L.R. n. 9/2006 in materia di Valutazione Ambientale Strategica, con particolare riferimento all'art. 49 della su indicata L.R.;

CONSIDERATA la nota del Comune di Banari, prot. n. 1614 del 11.08.2016 (acclarata al ns. protocollo n. 26493 del 17.08.2016) con la quale si avvia la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., del Piano Particolareggiato del Centro Matrice di originaria e antica formazione;

DATO ATTO che:

- con la medesima nota su citata, sono stati trasmessi, in formato digitale e cartaceo il Rapporto preliminare e gli allegati ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;
- in collaborazione con il Comune di Banari sono stati individuati i soggetti competenti in materia ambientale;
- con nota prot. n. 29849 del 13.09.2016 l'Autorità Competente ha trasmesso ai soggetti competenti in materia ambientale il documento preliminare al fine di acquisirne il parere di competenza ai sensi dell'art. 12, comma 2 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che entro il termine di 30 giorni previsto dall'art. 12, comma 2 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., sono pervenuti i seguenti pareri:

- con nota prot. n. 62555 del 04.10.2016 (ns. prot. n. 33572 del 04.10.2016) il parere del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale – Servizio ispettorato ripartimentale di Sassari che dichiara che il piano “*non interferisce con gli interessi tutelati da disposizioni e vincoli di carattere ambientale rientranti nelle competenze amministrative del CFVA*”;
- con nota prot. n. 31771 del 07.10.2016 (ns. prot. n. 34068 del 07.10.2016) il parere dell'ARPAS dipartimento di Sassari e Gallura, che rileva carenze nel rapporto preliminare con riferimento ad informazioni e dati ambientali relativi al contesto territoriale e ne propone implementazione;
- con nota prot. n. 65024 del 11.10.2016 (ns. prot. n. 35776 del 17.10.2016) il parere dell'ASL Sassari Dipartimento Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica, che esprime parere favorevole alla realizzazione del piano in oggetto;

CONSIDERATO che oltre il termine di 30 giorni previsto dall'art. 12, comma 2 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., è pervenuto il parere della RAS-Direzione Generale della Sanità, Servizio Promozione della salute e osservatorio epidemiologico, che conferma il parere espresso dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica della ASL di Sassari;

RICHIAMATA la nota prot. n. 36035 del 18.10.2016 con la quale l'Amministrazione ha inviato richiesta di integrazioni all'Autorità Procedente, chiedendo di presentare idonea documentazione al soddisfacimento delle osservazioni dell'ARPAS e implementare il rapporto preliminare, argomentando sui criteri richiesti ai sensi dell'Allegato I, Parte Seconda del Dlgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che:

- con nota prot. n. 2212 dell'11.11.2016 (ns. prot. 14.11.2016) il Comune di Banari ha chiesto ulteriori 30 giorni per la consegna della documentazione integrativa;
- con nota prot. n. 41129 del 15.11.2016 l'Autorità Competente ha prorogato il termine di consegna delle integrazioni al 18.12.2016;
- con nota prot. n. 2441 del 14.12.2016 (ns. prot. n. 46277 del 15.12.2016) il Comune di Banari ha trasmesso la documentazione integrativa consistente in Relazione integrativa al Rapporto preliminare ed elaborati del Piano;
- con nota prot. 48787 del 30.12.2016 l'Autorità Competente ha inoltrato all'ARPAS la documentazione integrativa al fine di consentirne le opportune valutazioni;

PRESO ATTO del parere dell'ARPAS inviato con nota prot. n. 1922 del 20.01.2017 (ns. prot. n. 2838 del 23.01.2017);

VISTO il verbale istruttorio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, eseguita in coerenza con i contenuti di cui l'All. I alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, e redatto dal Servizio Valutazioni Ambientali, A.I.A., Opere Idrauliche che consente di affermare che per il Piano Particolareggiato in oggetto non è necessaria l'applicazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS);

ATTESTATA la regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147/bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;

VISTO l'art. 107 del T.U.EE.LL. n. 267/00 sulle Funzioni e responsabilità della dirigenza;

DETERMINA

1. di non assoggettare alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) il Piano Particolareggiato del Centro Matrice di originaria e antica formazione del Comune di Banari nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- dovranno essere recepite le osservazioni espresse dall'ARPAS con nota prot. n. 1922 del 20.01.2017;
- dovrà essere acquisito il provvedimento di approvazione dello studio di compatibilità idraulica, geologica e geotecnica, come richiesto ai sensi dell'art. 8 comma 2 delle Norme di Attuazione del P.A.I.;
- si raccomanda l'utilizzo di fonti di approvvigionamento energetico sostenibile e di materiali e tecniche di costruzione finalizzate alla realizzazione di strutture a basso consumo energetico;
- applicare la normativa vigente in materia di efficienza energetica degli edifici, favorendo soluzioni costruttive che consentano il contenimento dei consumi energetici (es. pareti e tetti ventilati limitano i consumi per la climatizzazione estiva; una accorta progettazione dell'illuminazione degli ambienti interni che favorisca l'illuminazione naturale, riduce il consumo di energia elettrica, etc.);
- utilizzare esclusivamente essenze autoctone nella piantumazione del verde adottando un indice di piantumazione adeguato secondo le tecniche forestali riferite alle varie essenze utilizzate;

2. di allegare alla presente determinazione la relazione istruttoria alla base del provvedimento e parte integrante di esso;

3. di dare atto che il presente provvedimento di non assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica del Piano Particolareggiato del Centro Matrice di originaria e antica formazione del Comune di Banari è vincolato al permanere delle linee di indirizzo ed alle previsioni del Piano così come contenute negli elaborati presentati. Eventuali modifiche apportate al Piano in sede di approvazione definitiva che determinano un cambiamento alle previsioni e alle linee di indirizzo di Piano o che possano creare impatti sulle componenti esaminate nel Rapporto Preliminare, determinerà l'avvio di un nuovo procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica;

4. di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere, nulla osta o autorizzazione prevista dalle norme vigenti;

5. di trasmettere la presente Determinazione al Comune di Banari, al Servizio Valutazione Impatti (SVA) della R.A.S., all'ARPAS;

6. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web della Provincia;

7. di informare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro i termini di 60 gg dalla fine del periodo di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg dalla medesima data;

8. di trasmettere copia della presente determinazione per i provvedimenti di competenza alla Segreteria Generale e per conoscenza, esclusivamente mediante utilizzo della piattaforma

informatica, al Signor Amministratore Straordinario disponendo nel contempo la pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio della Provincia.

Il Dirigente
Dott. Ing. Antonio Zara